

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4348**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto con il Ministro dell'interno**

(JERVOLINO RUSSO)

**col Ministro della giustizia**

(DILIBERTO)

**col Ministro delle finanze**

(VISCO)

**col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(AMATO)

**col Ministro dei lavori pubblici**

(MICHELI)

**col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(SALVI)

**col Ministro della sanità**

(BINDI)

**e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(ZECCHINO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1999**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999

---

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica . . . . .	»	5
Relazione tecnico-normativa. . . . .	»	7
Disegno di legge. . . . .	»	8
Testo dell'Accordo . . . . .	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare, relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, concerne l'installazione a Monterotondo, di una nuova sede del laboratorio di ricerca *European Molecular Biology Laboratory* (EMBL), il più importante istituto scientifico europeo per la biologia molecolare, con sede centrale a Heidelberg in Germania.

L'EMBL si insedia nel *Campus* «A. Buzati-Traverso» del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di Monterotondo, con nuovi gruppi appartenenti al programma di ricerca *Mouse Biology Programme*. Al professor Klaus Rajewsky, insigne immunologo dell'Università di Colonia, è stato conferito l'incarico di dirigere il nuovo insediamento italiano dell'EMBL.

L'attività dell'EMBL a Monterotondo si svolge in stretta collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e alcune tra le più importanti istituzioni di ricerca a livello internazionale.

In particolare, l'EMBL collabora con l'Archivio europeo dei mutanti (EMMA), la principale infrastruttura sostenuta da specifici finanziamenti dell'Unione europea nel contesto dei Programmi-quadro per la ricerca comunitaria. L'unità centrale di EMMA a Monterotondo è gestita dal CNR in associazione con le agenzie scientifiche degli altri Paesi europei tra cui il CNRS (Francia), il *Medical Research Council* (Regno Unito), il *Karolinska Institutet* (Svezia), l'Istituto Gubbenkian (Portogallo) ed il *Jackson Laboratory*, il principale organismo mondiale nel campo della biologia e della genetica dei mammiferi, con sede a Bar Harbor (Maine, USA).

Presso il *Campus* di Monterotondo è anche il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB), l'organismo di ricerca dell'ONU con sede a Trieste, che è attivo nel settore della biologia molecolare avanzata e delle biotecnologie, sostenendo in particolare lo sviluppo scientifico ed il «trasferimento tecnologico» nei Paesi del Terzo Mondo.

L'Istituto di biologia cellulare ed alcune unità dell'Istituto di medicina sperimentale del CNR svolgono nel *Campus* attività di ricerca e formazione in collaborazione con i gruppi dell'EMBL, su tematiche innovative di biochimica e genetica molecolare e cellulare.

Le attività svolte dall'EMBL presso la nuova sede di Monterotondo si inseriscono nel contesto internazionale delle più avanzate ricerche in campo biologico-molecolare e biomedico. Negli ultimi dieci anni l'EMBL ha contribuito in modo determinante allo sviluppo e all'applicazione di nuove metodologie per la precisa individuazione dei geni costituenti il patrimonio ereditario dei diversi organismi, mammiferi inclusi. Attraverso questi procedimenti è inoltre possibile individuare con precisione geni mutanti distrutti o alterati, responsabili primari di gravi patologie ereditarie oppure coinvolti nell'insorgere di complesse disfunzioni metaboliche multifattoriali.

Il progresso rapido e straordinario del progetto «Genoma umano», che è in corso presso numerosi laboratori di tutto il mondo, porterà in tempi brevi alla identificazione di tutti i geni esistenti e l'obiettivo primario per la ricerca futura sarà quello di determinare le loro funzioni. L'attività svolta dall'EMBL a Monterotondo, finalizzata alla produzione di ceppi contenenti i geni identificati ed al

loro studio *in vitro* ed *in vivo* sarà di fondamentale importanza sia per la comprensione dei processi biologici di base; sia per la creazione di modelli *ad hoc* di malattie umane, in particolare per quanto riguarda le malattie complesse multifattoriali, di importanza cruciale in campo bio-medico, farmacologico e biotecnologico.

In questo quadro le attività dell'EMBL, in collaborazione con il CNR e le altre Istituzioni scientifiche del *Campus* di Monterotondo, comprendono tra l'altro:

- 1) identificazione di geni importanti dal punto di vista biomedico e isolamento dei corrispondenti ceppi genici;
- 2) identificazione e caratterizzazione strutturale e funzionale, *in vitro* ed *in vivo*, dei corrispondenti prodotti genici;
- 3) produzione, tramite l'impiego di ceppi specifici, di modelli *ad hoc* di malattie umane, in particolare per quanto riguarda le malattie complesse multifattoriali.

È previsto che nell'arco di pochi anni siano presenti a Monterotondo modelli *in vitro* ed *in vivo* che permetteranno studi appro-

fonditi nelle seguenti direzioni: anemia, ematopoiesi, autoimmunità, immunodeficienza, cancro, malattie cardiovascolari, infiammazione, fibrosi cistica, sindromi dermatologiche, difetti dello sviluppo embrionale, deficienze enzimatiche, malattie del rene, disordini del sistema nervoso sensorio e motorio.

La presenza dell'EMBL, in associazione alle altre Istituzioni precedentemente citate, assicura un livello di massima eccellenza per le attività di ricerca e formazione del *Campus* di Monterotondo, ed un ruolo di assoluta preminenza nel panorama della ricerca biomedica e farmacologica a livello europeo e mondiale.

Tale ruolo è essenziale per lo sviluppo e l'acquisizione di conoscenze scientifiche e tecnologie innovative, in un settore vitale per l'evoluzione e la competitività del sistema-Paese, e per la creazione, al tempo stesso, di eccellenti sinergie scientifiche e culturali non soltanto con i Paesi europei, ma anche nei confronti degli Stati Uniti, dei Paesi dell'Est europeo e dell'Asia, e con i Paesi in via di sviluppo.

## RELAZIONE TECNICA

Al fine di migliorare la cooperazione nel settore della biologia molecolare, il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL), con sede in Heidelberg, ha costituito nel Centro internazionale di ricerca di Monterotondo, *Campus* «A. Buzzati-Traverso» del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il nuovo Dipartimento sulla «Biologia dei mammiferi» comprendente tre gruppi di ricerca.

Detti gruppi, finanziati con risorse del bilancio dell'EMBL, collaborano con l'Archivio europeo dei mutanti (EMMA), sostenuto con apporti finanziari dell'Unione europea e con il *Jackson Laboratory*, principale organismo mondiale nel campo della biologia, con sede negli Stati Uniti.

L'Accordo di sede tra l'Italia e l'EMBL, prevede, da parte nostra, la messa a disposizione di idonei locali, comprensivi delle necessarie attrezzature (articolo 2), mentre sono a carico del Dipartimento i costi per la manutenzione ordinaria dei locali e dei servizi di comunicazione e di pubblica utilità.

Come convenuto dalle Parti contraenti, il Governo italiano è tenuto ad apportare le necessarie modifiche e ristrutturazioni per lo svolgimento delle attività. A tale riguardo, si precisa che detta disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, avendo già provveduto ai richiesti adattamenti ed alla fornitura degli strumenti ed attrezzature il CNR, con spesa sostenuta con il proprio bilancio nazionale.

Per quanto riguarda il diritto della proprietà degli edifici e dei suoi beni, nei limiti delle attività ufficiali, viene prevista per il Dipartimento, la esenzione dalle imposte dirette e dai dazi imposti dallo Stato, regioni, province e comuni (articolo 6, parte XI).

Su detta materia, si precisa che non vi sono riflessi negativi per il bilancio dello Stato, atteso che la proprietà dell'immobile e le relative attrezzature restano di proprietà del Paese ospitante, anche se concesse in uso gratuito al Dipartimento.

Relativamente al personale in servizio presso il Dipartimento, l'Accordo (articolo VII, parte XIII, lettera c) non prevede nessuna esenzione dalle imposte dirette sugli emolumenti percepiti dal personale residente in Italia, essendo limitata la previsione di esonero al solo personale che non ha la cittadinanza italiana e che non risiede permanentemente in Italia.

Pertanto, le indicate esenzioni non hanno alcuna incidenza sulle entrate del bilancio dello Stato.

L'Accordo prevede, inoltre, la esenzione dai dazi doganali ed altri prelievi sulla importazione di automobili e pezzi di ricambio, nonchè la

esenzione dalle imposte sugli acquisti di carburanti e lubrificanti (articolo 6, parte X, comma 2, lettera c).

Le indicate disposizioni non comportano minori entrate, non disponendo il Dipartimento di alcuna automobile.

In definitiva, le uniche disposizioni dell'Accordo che comportano minori entrate per il bilancio dello Stato, riguardano la non imponibilità sul valore aggiunto per gli acquisti rilevanti di beni e servizi connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di ricerca (articolo 6, parte XI) e quelle relative alla esenzione dai dazi doganali ed imposte sulla importazione ed esportazione delle merci e materiali, compreso quello biologico, importati od esportati (articolo 6, parte X, comma 2), necessarie per la gestione e l'esercizio delle attività previste dal programma di ricerca.

Sulla base della previsione delle spese sostenute in analoghi Dipartimenti di ricerca, i costi annui e le relative minori entrate annue a decorrere dal 2000 (in milioni di lire), previste per il Dipartimento di Monterotondo, vengono così suddivise:

	<i>Costi annui</i>	<i>Minori entrate</i>
<i>Articolo 2, parte XI:</i>		
- canoni utenze (acqua, luce, gas) . . .	L. 203	L. 40,6
- acquisto forniture e servizi . . . . .	» 366	» 73,2
- acquisto materiali e reagenti in Italia . . . . .	» 400	» 80
 <i>Articolo 6, parte X, comma 2:</i>		
- acquisto materiali e reagenti al- l'estero . . . . .	L. 100	L. 20
- servizi e materiali per lo stabulario (acquisto materiali per gli animali)	» 158	» 31,6
TOTALE . . .	L. 1.227	L. 245,4

Pertanto, la minore entrata per il bilancio dello Stato è di lire 245,4 milioni, in cifra tonda lire 245 milioni annue a decorrere dal 2000.

La relativa copertura finanziaria viene assicurata mediante il ricorso al «Fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

## RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Relativamente all'Accordo di sede tra l'Italia ed il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL) si fa presente che il relativo provvedimento di ratifica con legge ordinaria si rende necessario atteso che le disposizioni previste dall'Accordo riguardano l'impegno da parte italiana relativo alla messa a disposizione dei locali ed attrezzature (articoli 2 e 3), nonché la concessione delle esenzioni di carattere fiscale (articoli 6 e 7), in favore del nuovo Dipartimento di biologia in Monterotondo. Le indicate materie non consentono, quindi, il ricorso ad una fonte normativa secondaria.

Per quanto concerne l'impatto sulla previgente normativa, l'Accordo prevede in analogia ad Accordi similari stipulati dall'Italia con Organismi internazionali che hanno sede nel territorio nazionale, talune facilitazioni per la non imponibilità sul valore aggiunto per gli acquisti rilevanti di beni e servizi connessi allo svolgimento delle attività di ricerca (articolo 6) e quelle relative alla esenzione dai dazi doganali, prelievi ed imposte sulla importazione delle merci e materiali (articolo 6) necessari per il Programma di ricerca.

A tale riguardo, si fa presente, che una apposita norma di copertura finanziaria prevista a carico del «Fondo speciale» di parte corrente del Ministero degli affari esteri consente di coprire la minore entrata per il bilancio dello Stato, connessa alle menzionate agevolazioni fiscali.

Le altre disposizioni dell'Accordo non hanno influenza sulla preesistente normativa per le motivazioni indicate nella nota tecnica, e non richiedono pertanto modifiche e norme di adeguamento all'ordinamento interno, a quello comunitario e delle autonomie locali.

In definitiva, l'autorizzazione alla ratifica Parlamentare dell'Accordo di sede fa seguito al precedente impegno da parte italiana all'Accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL), firmato a Ginevra il 10 maggio 1973, ratificato ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 427, e rivolto unicamente allo sviluppo della cooperazione nel settore della biologia molecolare e non prevede la costituzione di altri soggetti all'interno della amministrazione centrale e periferica.

Infine, non risultano presentati in sede Parlamentare, ulteriori disegni di legge sulla materia prevista dai provvedimenti in questione.

Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo XI, parte XX dell'Accordo, relativo all'assistenza sanitaria ed alla previdenza sociale dei dipendenti del Laboratorio, si è preso atto dell'esistenza di una vigente legislazione in materia. Ad ogni buon conto si anticipa che una puntuale disciplina della materia troverà accoglienza in uno Scambio di Note tra le Parti, complementare all'Accordo in esame, che si trova attualmente in corso di negoziazione e per il quale si provvederà alla sua entrata in vigore in forma semplificata (non ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione), unitamente all'entrata in vigore dell'Atto in parola.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in lire 245 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



**ACCORDO  
FRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE  
RELATIVO AL PROGRAMMA DEL  
LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE A  
MONTEROTONDO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare,

con riferimento all'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973,

in considerazione del fatto che il Consiglio del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare ha deciso di creare gruppi di ricerca in Italia e che il Governo italiano ha dichiarato di essere pronto a fornire al Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare dei locali siti a Monterotondo;

manifestando la propria disponibilità a concludere un accordo per definire i privilegi e le immunità del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare in relazione ai gruppi di ricerca operanti a Monterotondo ed a regolamentare le questioni derivanti dalla sua creazione, ai sensi dell'articolo XI dell'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare;

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo I**

**Definizioni**

**Parte I**

Ai fini del presente Accordo:

(a) per "Accordo di Laboratorio" si intende l'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 e relativi emendamenti;

(b) per "Laboratorio" si intende il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare;

(c) per "Programma" si intende il Programma di Ricerca del Laboratorio creato a Monterotondo;

(d) per "Governo" si intende il Governo della Repubblica Italiana;

(e) per "Agenzia" si intende il "Consiglio Nazionale delle Ricerche" (CNR) italiano;

(f) per "Membri del Personale" si intendono i membri del personale del Laboratorio, ai sensi del regolamento sul Personale, comandati in Italia;

(g) per "Stato membro" si intende uno Stato parte all'Accordo di Laboratorio;

(h) per "Rappresentanti degli Stati membri" si intendono i capi delle delegazioni degli Stati membri, i loro supplenti e consulenti che partecipano alle riunioni organizzate dal Programma o dal Laboratorio in Italia;

(i) per "Direttore Generale" si intende il Direttore Generale del Laboratorio o la persona di cui al comma 1(b) dell'Articolo VII dell'Accordo di Laboratorio;

(j) per "Esperto" si intende una persona che non faccia parte del personale, nominata dal Consiglio o dal Direttore Generale al fine di espletare un compito specifico a nome o per conto del Laboratorio.

## **Articolo II**

### **Programma del Laboratorio di Monterotondo**

#### **Parte II:**

(1) Il Governo metterà a disposizione del Laboratorio, per fungere da sede del Programma, locali e strutture adeguate necessarie per la creazione e la gestione del Programma. Detti locali e strutture saranno forniti a titolo gratuito ad eccezione dei costi di cui alla Parte IV del presente Accordo.

L'esatta collocazione e le dimensioni dei locali e delle strutture figurano nell'Allegato I al presente Accordo. Questa sede, ove il Laboratorio espleta le funzioni per le quali è stato creato, sarà posta sotto il controllo e l'autorità del Laboratorio.

(2) Il Laboratorio avrà diritto di dotarsi di un regolamento interno applicabile a detti locali e strutture mirante a creare le condizioni necessarie per facilitare l'esercizio delle sue funzioni. Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare la creazione ed il funzionamento del Programma.

#### **Parte III:**

Il Governo, o l'Agenzia da esso designata, manterrà titolo su tutti gli edifici ed i materiali messi a disposizione del Laboratorio dal Governo o dalla sua Agenzia designata di cui all'Allegato I, fatto salvo il diritto esclusivo del Laboratorio di decidere sulla gestione ed il funzionamento del Programma.

#### **Parte IV:**

(a) Il Laboratorio sosterrà il costo della manutenzione ordinaria dei locali e di tutti i servizi di comunicazione e pubblica utilità di cui alla Parte V del presente Accordo.

(b) Come convenuto dalle Parti contraenti, il Governo sarà responsabile della prevenzione e della riparazione dei danni strutturali e delle modifiche e ristrutturazioni dei locali di cui alla Parte II che si renderanno necessarie ed in conformità con i piani convenuti di concerto dal Governo e dal Laboratorio. Dette opere saranno effettuate in modo tale da non impedire l'espletamento dei compiti del Laboratorio.

## **Articolo III**

### **Servizi pubblici**

#### **Parte V:**

Il Governo farà sì che le autorità competenti forniscano al Laboratorio i servizi pubblici necessari, ivi compresa la fornitura di elettricità, acqua, gas, fognature, servizi postali, telefonici, telegrafici, di trasporto locale e di raccolta dei rifiuti e servizi anti-incendio. Detti servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle Amministrazioni pubbliche italiane.

In caso di interruzione o di minaccia di interruzione di detti servizi, le autorità italiane competenti considereranno le esigenze del Laboratorio di eguale importanza rispetto a quelle delle Amministrazioni pubbliche essenziali del Governo ed adotteranno le relative misure al fine di far sì che non venga pregiudicata l'opera del Laboratorio. Al fine di garantire la continua erogazione di elettricità in una qualsiasi fase di interruzione del servizio, il Governo sarà responsabile dell'installazione e della manutenzione speciale, nell'ambito del Programma, delle necessarie attrezzature per l'erogazione di elettricità in casi di emergenza.

#### Parte VI:

Su richiesta, il Laboratorio consentirà ai rappresentanti debitamente autorizzati dei competenti organismi che erogano servizi pubblici di ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e ripristinare servizi, condotte, e fognature nell'ambito del Programma a condizioni che non impediscano l'espletamento delle funzioni del Laboratorio.

#### Articolo IV

##### Privilegi ed immunità.

#### Parte VII:

Immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione

- (a) La sede del Laboratorio, quale definita nella Parte II del presente Accordo, è inviolabile.
- (b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana può entrare nella sede del Laboratorio per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore Generale. In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio dell'attività ufficiale del Laboratorio, il consenso del Direttore Generale si considera presunto.
- (c) Il Direttore Generale impedirà che il Laboratorio divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della libertà personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.
- (d) I beni di proprietà del Laboratorio ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono esenti da sequestro o pignoramento.

requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altro atto coattivo di natura civile o amministrativa semprechè i beni e gli archivi siano direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali del Laboratorio.

(e) Il Laboratorio non gode dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione se ha espressamente rinunciato all'immunità nei seguenti casi particolari:

(i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o è utilizzato per conto del, Laboratorio ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;

(ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale, senza la clausola arbitrare di cui all'Articolo XIII;

(iii) in relazione all'esecuzione di un lodo arbitrare reso ai sensi dell'articolo XIII del presente Accordo;

(iv) nel caso di un ordine di pignoramento di salario, stipendio ed emolumenti dovuti dal Laboratorio ad un membro del suo personale;

(v) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dal Laboratorio.

(f) Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Accordo di Laboratorio o dal presente Accordo, le attività del Laboratorio concernenti il Programma saranno regolate dalla legislazione italiana. Il Laboratorio avrà facoltà di definire direttive di ricerca, operative nell'ambito della sede, per l'esecuzione completa ed indipendente delle proprie funzioni, tenendo conto delle direttive nazionali ed internazionali a tal fine che non dovrebbero, tuttavia, essere meno severe di quelle del Paese ospite. Il Governo ed il Laboratorio si consulteranno al fine di evitare incompatibilità fra i regolamenti del Laboratorio e le direttive nazionali ed internazionali. Il Laboratorio garantirà l'incolumità del suo personale e la sicurezza dell'ambiente.

#### Parte VIII:

Nell'ambito del Programma, il Laboratorio può effettuare tutte le attività atte a promuovere le sue funzioni quali definite all'Articolo II dell'Accordo di Laboratorio. In particolare, potrà convocare riunioni nella sede del Programma o, di concerto con le autorità italiane competenti, in un altro luogo sito in Italia. Il Governo coopererà a tal fine con il Laboratorio per mettere a disposizione le strutture necessarie. Con riferimento alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio ed al trasferimento dei suoi documenti, il Laboratorio godrà di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo alle altre organizzazioni internazionali. Non sarà applicata alcuna censura alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio effettuate tramite un qualsiasi mezzo di comunicazione.

#### Articolo V

#### Responsabilità.

#### Parte IX:

(a) **Responsabilità giuridica internazionale**

In ragione delle attività del Laboratorio sul suo territorio il Governo non dovrà incorrere in alcun tipo di responsabilità giuridica internazionale per atti o omissioni del Laboratorio o dei suoi rappresentanti che agiscano o omettano di agire nei limiti delle loro funzioni. Qualora una richiesta venga tuttavia avanzata nei confronti del Governo, esso avrà diritto di fare ricorso contro il Laboratorio.

(b) **Assicurazione per responsabilità.**

Il Laboratorio dovrà disporre di una assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilità ai sensi del presente Accordo.

## **Articolo VI**

### **Parte X:**

#### **1. Libertà dalle restrizioni tariffarie**

Il Laboratorio potrà ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti; potrà disporre liberamente di essi per qualsiasi fine di cui all'Accordo di Laboratorio e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi obblighi.

#### **2. Disposizioni doganali e imposizione fiscale**

(a) **Merci e materiali di qualsiasi tipo importati o esportati dal Laboratorio e necessari per la creazione e la gestione del Programma e per l'esercizio delle attività ufficiali dello stesso saranno esenti da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione, ad eccezione di quegli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi, e da tutti i divieti e le restrizioni sulle importazioni e sulle esportazioni.**

L'importazione di materiale biologico può essere soggetto a restrizioni, ivi compresa la quarantena in conformità alle disposizioni generalmente applicate in materia di sanità e fito-sanità, ed alle esenzioni concesse in base ad una procedura da concordarsi fra il Governo e il Laboratorio.

Le strutture per la quarantena potranno essere situate nei locali del Laboratorio.

(b) **Le merci importate esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno vendute o cedute ad un terzo salvo che le autorità italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, le imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore delle merci, si applicheranno il valore al momento della cessione ed i tassi in vigore a quel momento.**

(c) **In particolare, il Laboratorio sarà esente da dazi doganali ed altri prelievi, proibizioni e restrizioni sull'importazione delle automobili strettamente necessarie ai suoi scopi ufficiali e dei loro pezzi di ricambio.**

Il Laboratorio sarà altresì esente dall'imposta sui veicoli per i veicoli registrati in una serie speciale.

Il carburante ed i lubrificanti per quei veicoli potranno essere acquistati in regime di esenzione dalle imposte secondo le quantità ed i tassi generalmente concessi alle missioni diplomatiche in Italia.

Il Laboratorio potrà disporre liberamente di detti veicoli tre anni dopo la loro importazione senza alcuna proibizione, restrizione, dazio doganale o altra imposta. Il Laboratorio potrà trasferire ad altri i veicoli, nel territorio della Repubblica italiana, soltanto alle condizioni stabilite dalle autorità italiane competenti, ivi comprese le condizioni pertinenti alla nazionalizzazione di detti veicoli.

#### Parte XI:

##### **Esenzione dalle imposte**

(a) Il Laboratorio, le sue proprietà ed i suoi beni, nei limiti delle sue attività ufficiali, saranno esenti da tutte le imposte dirette ed i dazi imposti da Stato, Regioni, Province e Comuni.

(b) Il Laboratorio godrà della non imponibilità sul valore aggiunto per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi alla attività istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni. Per acquisti rilevanti si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.

(c) Le esenzioni non saranno accordate in relazione a dazi ed imposte che sono in realtà soltanto oneri per i servizi pubblici resi al Laboratorio.

#### Articolo VII

##### **Notifica delle nomine**

#### Parte XII:

Il Laboratorio informerà il Governo qualora un membro del personale assuma o rinunci ai suoi compiti presso il Laboratorio in Italia. Inoltre, il Laboratorio invierà di volta in volta al Governo una lista di tutto il personale ad esso assegnato in Italia indicando in ciascun caso se la persona è un cittadino italiano o residente permanente in Italia.

Prima di impiegare una persona che si trova al momento in territorio italiano, il Laboratorio dovrà fare in modo di accertarsi che detta persona non sia presente in Italia in violazione delle relative leggi in materia di immigrazione o non sia soggetta ad alcuna proibizione ad assumere un impiego in Italia. Qualora il Governo determini che una qualsiasi unità di personale si trovasse al momento dell'impiego in violazione delle leggi in materia di immigrazione o soggetta a detta proibizione, il Laboratorio ed il Governo dovranno consultarsi al fine di concordare su un rimedio appropriato, ivi compreso, se necessario, la cessazione di detto impiego.

##### **Membri del Personale**

#### Parte XIII:



- (a) I membri del personale del Laboratorio nonché gli Esperti di cui all'articolo I, Parte I, lettera (j) godono nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana di:
- (i) immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
  - (ii) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza.
- (b) In particolare, i membri del personale del Laboratorio, nonché gli Esperti, di cui all'Articolo I Parte I, lettera (j) che operano per il Programma, che non abbiano la cittadinanza italiana o che non risiedono permanentemente in Italia:
- (i) saranno esenti dagli obblighi del servizio nazionale;
  - (ii) saranno immuni, così come i loro coniugi e relativi familiari a carico, dalle restrizioni in materia di immigrazione e dalla registrazione a carico degli stranieri. Su richiesta del Laboratorio, ai coniugi ed ai relativi familiari a carico del personale dello stesso reclutato a livello internazionale, che sono residenti in Italia, sarà accordata la possibilità di assumere un impiego in Italia;
  - (iii) avranno gli stessi privilegi in materia di facilitazioni di cambio accordati agli agenti diplomatici in conformità alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche;
  - (iv) avranno, così come i loro coniugi e relativi familiari a carico, le stesse facilitazioni in materia di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionali;
  - (v) avranno diritto di importare in esenzione da imposta il loro mobilio ed altri effetti, ivi compresa una automobile entro sei mesi dalla loro prima assunzione in Italia, in uno o più invii. Pertanto saranno autorizzati ad importare in esenzione da imposta i pezzi di ricambio che si renderanno necessari per questi articoli.
- (c) I membri del personale e gli Esperti, che non sono cittadini italiani o residenti permanenti in Italia saranno esentati dalle imposte dirette sui salari ed emolumenti corrisposti dal Laboratorio.
- (d) Gli Esperti in missione per il Programma, i Rappresentanti degli Stati membri, nonché, i funzionari in visita impiegati da un'altra componente del Laboratorio, godranno dei privilegi e delle immunità di cui ai precedenti commi (a) (i) e (ii), (b) (iii) e (iv).
- (e) Le esenzioni ai sensi della presente Parte non si applicheranno agli oneri ed ai dazi che altro non sono se non corrispettivi per servizi resi.
- (f) I privilegi e le immunità previsti nella presente Parte non si applicheranno al personale localmente reclutato per servizi interni del Laboratorio.
- (g) Ogni anno il Laboratorio comunicherà al Governo la lista dei membri del personale e degli esperti ai quali si applicheranno le disposizioni della presente Parte.

(h) L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, nè in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

#### Parte XIV:

Fatta salva la Parte XIII (b) (ii), il Governo faciliterà l'entrata, la residenza in, e la partenza dall'Italia di tutte le persone di cui alla Parte XIII e, se necessario, delle loro famiglie e degli appartenenti alle loro famiglie. Le autorità italiane competenti forniranno a tutti coloro che rientrano in queste categorie i visti necessari senza oneri il più sollecitamente possibile ed accorderanno loro altresì la necessaria assistenza nella fase di transito.

### Articolo VIII

#### Direttore Generale

#### Parte XV:

- (a) Il Direttore Generale del Laboratorio gode, nel territorio della Repubblica Italiana, della immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunità non si estende all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia.
- (b) Il Direttore Generale che non sia cittadino italiano o che non risieda permanentemente in Italia da data anteriore alla sua nomina gode, oltre della immunità prevista alla lettera (a) delle seguenti immunità e privilegi:
  - (i) immunità dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare;
  - (ii) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli personali ed ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;
  - (iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;
  - (iv) esenzione per lui e per i familiari conviventi a carico delle misure restrittive relative all'immigrazione;
  - (v) gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri personali delle missioni diplomatiche di rango equivalente.
- (c) Il Direttore Generale del Laboratorio, che sia cittadino italiano o risieda permanentemente in Italia da una data anteriore a quella della sua nomina, gode, nel territorio della Repubblica, oltre che della immunità prevista alla lettera (a) dei seguenti privilegi ed immunità:
  - (i) immunità dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che

comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;

(ii) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;

(iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;

(iv) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione in Italia limitatamente, però, alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario accordato ai membri delle missioni diplomatiche.

(d) L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alle norme sulla circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

#### Articolo IX

##### Parte XVI

##### Oggetto dei privilegi e delle immunità.

L'oggetto dei privilegi e delle immunità accordati dal presente Accordo ai funzionari ed Esperti del Laboratorio è esclusivamente quello di garantire al meglio la gestione del Laboratorio e l'indipendenza delle persone a cui sono accordati.

Fatti salvi i privilegi e le immunità accordate dal presente Accordo, tutti coloro che godono di detti privilegi ed immunità hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.

##### Parte XVII:

Il Direttore Generale ha il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunità, eccetto la sua, quando ritiene che esse ostacolino la giustizia e sia possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Laboratorio.

##### Parte XVIII:

Il Laboratorio coopererà in qualsiasi momento con le autorità competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunità e facilitazioni di cui al presente Accordo.

**Articolo X****Comunicazioni e trasporti****Parte XIX:**

(a) Tutte le comunicazioni dirette al Laboratorio, o a funzionari del Laboratorio nella sede del Programma, e tutte le comunicazioni ufficiali esterne del Laboratorio, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo trasmesse, non saranno soggette alla censura o a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza.

(b) Il Laboratorio avrà diritto di utilizzare codici ed inviare e ricevere comunicazioni ufficiali per corriere o in bollette sigillate, in quanto sono estesi ad essi gli stessi privilegi ed immunità accordati al corriere ed alle bollette diplomatiche.

(c) Niente in questa Parte sarà interpretato in modo tale da precludere l'adozione delle precauzioni in materia di sicurezza che il Governo ed il Laboratorio devono concordare.

(d) La presente Parte sarà altresì applicata alle pubblicazioni, ai registri informatici, alle fotografie, ai film ed alle registrazioni sonore.

**Articolo XI****Assistenza sanitaria e previdenza sociale****Parte XX**

Nella misura in cui il Laboratorio gestisce un sistema di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, il Laboratorio, il suo Direttore Generale ed i membri del personale saranno esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale. Un accordo ad hoc sarà concluso tra il Governo ed il Laboratorio al fine di formalizzare tale esenzione.

**Articolo XII****Collegamento con il Governo****Parte XXI**

Il Governo designerà una autorità competente al fine di cooperare con il Direttore del Programma in relazione a tutte le questioni relative alla amministrazione e gestione del Programma.

**Articolo XIII****Contratti****Parte XXII**

(a) Il Laboratorio potrà inserire in tutti i contratti scritti di diritto privato da esso sottoscritti, diversi da quelli conclusi in conformità ai regolamenti sul personale, una clausola arbitrale in base alla quale le controversie che insorgono in relazione all'interpretazione o alla esecuzione del contratto potranno, su richiesta di una delle due Parti, essere sottoposte ad arbitrato. Questa clausola di arbitrato specificherà il metodo di nomina degli arbitri, la legge applicabile ed il Paese ove gli arbitri avranno sede. La procedura arbitrale sarà quella del Paese ove hanno sede gli arbitri.

(b) L'applicazione del lodo arbitrale sarà regolata dalle norme in vigore nello Stato in cui esso viene fatto eseguire.

#### Articolo XIV

##### Controversie fra il Laboratorio ed il suo personale

#### Parte XXIII

Le controversie che dovessero insorgere fra il Laboratorio ed il suo personale saranno composte in conformità ai Regolamenti in materia di personale del Laboratorio.

#### Articolo XV

##### Composizione delle controversie

#### Parte XXIV

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalità convenuta, sarà, su richiesta di una delle due Parti, sottoposta ad un tribunale arbitrale. Il Laboratorio ed il Governo designeranno ciascuno un arbitro ed i due arbitri così designati eleggeranno un terzo arbitro che fungerà da presidente del tribunale.

Qualora entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti non abbia designato un arbitro, una delle due Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura sarà applicata se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, il terzo non sia stato ancora eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituirà il quorum e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sarà stabilita dal tribunale le cui decisioni, ivi comprese quelle concernenti la sua costituzione, procedura, giurisdizione e la ripartizione delle spese di arbitrato fra le Parti, saranno vincolanti per tutte le Parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sarà determinata sulla stessa base di quella dei giudici ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia ai sensi dell'Articolo 32 (4) del proprio Statuto.

**Articolo XVI****Accordi supplementari****Parte XXV**

Il Governo ed il Laboratorio potranno stipulare quegli accordi supplementari che si renderanno necessari.

**Articolo XVII****Entrata in vigore****Parte XXVI**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

**Articolo XVIII****Revisione e cessazione****Parte XXVII**

(a) I negoziati per la revisione o cessazione del presente Accordo avranno luogo su richiesta di una delle due Parti contraenti.


(b) Qualora questi negoziati non abbiano portato, dopo un anno, ad una intesa, il presente Accordo potrà essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso.

**Articolo XIX****Durata dell'Accordo****Parte XXVIII**


Fatte salve le disposizioni del comma (b) dell'Articolo XVIII, il presente Accordo resterà in vigore fino a che il Laboratorio manterrà il Programma in Italia.

Fatto a Roma il 29 giugno 1999 in due originali nelle lingue inglese ed italiano, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della  
Repubblica italiana



Per il Laboratorio Europeo  
di Biologia Molecolare



*Ministero degli Affari Esteri*IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE RELAZIONI CULTURALI

117/1110

Roma, 15 APR. 1999

Signor Presidente,

siamo giunti alla finalizzazione dell'Accordo di sede (di cui Le allego copia) tra il Governo italiano ed il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (EMBL) di Heidelberg per il Programma di Ricerca dell'EMBL stesso di Monterotondo.


Come Lei potrà notare, l'Articolo II implica una serie di responsabilità, nell'applicazione dell'Accordo, facenti capo al Governo italiano o all'Agenzia appositamente delegata.

L'Accordo è stato negoziato ed il Laboratorio ha iniziato a funzionare, partendo dall'assunto che il CNR, che ha messo a disposizione i locali - dopo aver raggiunto un'apposita intesa il 31.5.1996 con la SNAM Spa, di cui peraltro Le sarei particolarmente grato se copia potesse essere fornita a questo Ministero - ed ha consentito all'EMBL di iniziare le sue attività, sia l'Agenzia a-cio delegata.

Le sarei pertanto particolarmente grato, signor Presidente, di voler confermare a mezzo lettera l'assunzione di responsabilità di cui all'Articolo II dell'Accordo, lettera che sarà parte integrante dell'Accordo stesso come Allegato I. In mancanza di tale atto, questo Ministero non è nelle condizioni di poter finalizzare l'Accordo con l'EMBL, così come è stato negoziato finora.

Resta inteso che il CNR potrà, in ogni momento e nella forma ritenuta più idonea, concludere una Convenzione con l'EMBL per regolare, se lo ritiene, le rispettive sfere di attività e di responsabilità nel funzionamento della struttura di Monterotondo.

Con i miei più cordiali saluti,

  
Gianfranco Facco Bonetti

Prof. Lucio BIANCO  
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche  
P.le Aldo Moro, 7  
00185 Roma  
Fax: 06.490134

Allegato I

*Consiglio Nazionale delle Ricerche*

IL PRESIDENTE

ROMA - 3 MAG. 1999.  
P.E. ARD. Num. 7

PROT. LUN. 003849

Signor Direttore Generale,


in relazione alla Sua lettera del 15 aprile 1999, Le comunico che il CNR, in quanto agenzia incaricata a dare esecuzione all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'EMBL relativo al Programma EMBL a Monterotondo, ottempererà pienamente agli obblighi previsti dall'art. 2 dell'accordo medesimo. Il CNR ha già messo a disposizione dell'EMBL i locali e le facilitazioni secondo i mappali che qui alleghiamo.

Il CNR riconosce al laboratorio il controllo e l'autorità nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. I locali sono messi a disposizione senza onere di fitto ed il laboratorio sosterrà il costo della manutenzione ordinaria dei locali e, di tutti gli altri servizi di manutenzione e pubblica utilità.

Ogni potenziale ragionevole espansione del laboratorio, che possa essere in futuro concordata con il CNR, avverrà alle condizioni concesse per l'installazione primaria descritta nei mappali annessi.

Nulla osta da parte del CNR che la presente lettera ed i mappali siano allegati all'accordo di sede e ne costituiscano parte integrante.

Con i miei più cordiali saluti.

  
Lucio Bianco

Dott. Gianfranco FACCO BONETTI  
Direttore Generale delle Relazioni Culturali  
Ministero degli Affari Esteri  
ROMA



*Consiglio Nazionale delle Ricerche*

IL PRESIDENTE

29 OTT. 1999

ROMA

P.le Aldo Moro, 7


PROT. LB/N. 005626

Gentile Direttore Generale,

faccio riferimento alla mia lettera n. 003849 del 3 maggio 1999 per comunicare che il CNR in quanto agenzia incaricata a dare esecuzione all'Accordo di sede tra il Governo italiano e l'EMBL relativo al Programma EMBL a Monterotondo ottempererà pienamente anche agli obblighi previsti dall'art. 3, parte V dell'accordo medesimo onde assicurare il regolare svolgimento delle attività del Laboratorio.

Con i più cordiali saluti.

Lucio Bianco




Dott. Gianfranco Facco Bonetti  
Direttore Generale delle Relazioni Culturali  
Ministero degli Affari Esteri  
P.le della Farnesina, 1  
00194 Roma



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

SEDE  
DELL'EUROPEAN MOLECULAR  
BIOLOGY LABORATORY (EMBL)  
IN MONTEROTONDO (RM)



DEFINIZIONE DEI CONFINI DELLA SEDE  
RELAZIONE DESCRITTIVA

Giugno 1999



SEDE DELL'EUROPEAN MOLECULAR  
BIOLOGY LABORATORY (EMBL)  
IN MONTEROTONDO (Roma)

DEFINIZIONE DEI CONFINI DELLA SEDE EMBL

RELAZIONE DESCRITTIVA

Giugno '99

INDICE

- A) PREMESSA.....
- B) DEFINIZIONE DEI CONFINI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE (SNAM) IN CUI È INSERITA LA  
SEDE EMBL.....
- C) DEFINIZIONE DEI CONFINI DELLA SEDE EMBL IN MONTEROTONDO.....

## A) PREMESSA

Nel "Campus Adriano Buzzati Traverso" viene sviluppato un nuovo programma internazionale di ricerca sulla "Genetica del Topo", da parte dell'European Molecular Biology Laboratory (EMBL, con sede centrale in Heidelberg, Germania).

Tale Campus ha sede in Monterotondo (Roma), all'interno del Complesso immobiliare, destinato a laboratori di ricerca ed attività a questi complementari, di proprietà della SNAM S.p.A., con Sede Legale in San Donato Milano (MI), Piazza Vanoni n°1.

Nel seguito e nei grafici allegati alla presente relazione, sono individuati i confini del suddetto Complesso immobiliare (SNAM) e della Sede in oggetto (EMBL).

b) DEFINIZIONE DEI CONFINI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE (SNAM) IN CUI È INSERITA LA SEDE EMBL

Il Complesso immobiliare SNAM, situato nel Comune di Monterotondo (Roma), Zona Industriale di Monterotondo Scalo, ed avente l'ingresso principale in Via E. Ramarini n°32, risulta costituito da edifici vari, destinati a laboratori di ricerca ed attività di servizio complementari, aventi una superficie totale coperta di 17.000 mq (si veda l'allegata planimetria Tav. 01 in cui è riportata l'ubicazione di tutti i fabbricati con riferimento alle particelle di cui all'Estratto di Mappa Catastale n°10544, foglio n°6 del Comune di Monterotondo).

L'intera area, per Ha 15,8, confina con il fiume Tevere, proprietà D'Angelo, Via Ramarini e residua proprietà del venditore (Ditta Haas).

Al Nuovo Catasto risulta intestata alle partite 5737 e 9027 distinte rispettivamente al Foglio n°6 part. 11 - 12 - 13 e part. 4 - 29 - 30 - 31 - 32, - 33.

I fabbricati sono stati intestati al Nuovo Catasto alla partita 1009371, Categoria B/5, Laboratori Scientifici di diritto pubblico e di Enti.

La richiesta di accatastamento per i fabbricati più recenti (Stabulario, bunker e corpo di collegamento) è stata ufficializzata con mod. "D" del Nuovo Catasto, prot. 074965 del 23.03.92.



## c) DEFINIZIONE DEI CONFINI DELLA SEDE EMBL IN MONTEROTONDO

Con atto formale del 31.05.1996 la Soc. SNAM, rappresentata dall'Ing. Massimo Ottaviani concedeva in comodato al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) con Sede Legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n°7 e rappresentato dal Dr. Ivo Grimaldi, alcune porzioni immobiliari interne al Complesso immobiliare SNAM prima descritto e più precisamente:

- 1) Edificio denominato "Stabulario" avente superficie commerciale di mq. 1.760
- 2) Edificio denominato "Laboratorio L, Radiochimica", avente superficie commerciale di mq. 856
- 3) Porzione dell'edificio denominato "Laboratorio E", avente superficie commerciale di mq. 1.073, da utilizzare come ".... attività di ricerca della Comunità Scientifica Europea sulla genetica del topo transgenico (Euroepan Mouse Mutant Archive ed European Molecular Biology Laboratory ....)"

Con atto successivo del 31.05.96 tra la SNAM ed il CNR, veniva stipulato un contratto di locazione per altre porzioni immobiliari e più precisamente:

- 1) la rimanente porzione dell'edificio denominato "Laboratorio E", di superficie commerciale mq. 1.096
- 2) l'intero edificio denominato "Laboratorio ovest" di superficie commerciale mq. 3.272

Nell'ambito dei menzionati edifici o porzioni, ha sede l'Istituto di Biologia Cellulare del Consiglio Nazionale delle Ricerche il cui direttore Prof. G. Tocchini-Valentini ne è anche il diretto responsabile.

L'area occupata dall'EMBL, di complessivi 1450 mq, è identificata in colore negli allegati elaborati grafici Tav. 01 (Planimetria) e Tav. 02 (Edifici E ed L) e coinvolge, al piano terra, tutto il fabbricato L e parte del fabbricato E.

Consta di un'area confinata dalla linea rossa individuata nelle suddette tavole.

Il confine perimetrale, con riferimento alla Tav. 02 è definito dai seguenti punti:

- 1 - 11     E' la linea in cui è inserita la facciata d'ingresso del fabbricato L.  
          L'orientamento di detta facciata è NE.
  
- 11 - 10    Edificio L, orientamento SE
  
- 10 - 9     Edificio E, orientamento NE
  
- 9 - 8      Edificio E, orientamento NW  
          (Il punto 8 risulta interno al fabbricato E, a ridosso di un laboratorio adibito a camera fredda)
  
- 8 - 7      Edificio E, interno  
          (Il punto 7 risulta interno al fabbricato E, a ridosso di un laboratorio adibito a camera termostatica).

- 7 - 6 Edificio E, orientamento SE su cortile interno, direzione viabilità principale interna, lato Via Ramarini
- 6 - 5 Edificio E, interno, a ridosso di un'area servizi igienici
- 5 - 4 Edificio E, interno verso SE, a ridosso di un corridoio comunicante all'esterno tramite un'uscita secondaria di collegamento verso l'antistante Stabulario.
- 4 - 3 Edificio E, orientamento SW, con facciata orientata verso l'antistante Stabulario
- 3 - 2 Edificio L, orientamento SW, con facciata orientata verso l'antistante Stabulario
- 2 - 1 Edificio L, orientamento NW, con facciata orientata verso la dorsale di viabilità interna del Complesso (lato Cabina Servizi).

